

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI MILANO**

Parere n. 34/2021 del 13 maggio 2021

Oggetto: costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate per il personale del comparto Funzioni Locali – anno 2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dal Dott. Mario Carnevale, Presidente, dalla Dott.ssa Mariella Spada e dal Dott. Giuseppe Zoldan, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2019;

PREMESSO CHE

in data 30 marzo 2021 è stata posta alla valutazione dell'Organo di revisione la determina dirigenziale n. 2040 del 25/05/2021 e suoi allegati, trasmessi a mezzo di posta elettronica, di adozione del fondo accessorio per l'esercizio 2021 del personale del comparto Funzioni Locali limitatamente alla sola parte stabile;

VISTI

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 5 marzo 2020 avente a oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di previsione 2020-2022";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 3/12/2020 avente a oggetto "Programmazione 2020-2022 – Variazione del Bilancio finanziario e Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio – Ricognizione allo stato di Attuazione dei Programmi – Modifiche al Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la delibera di Giunta Comunale n. 465/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 e seguenti variazioni;
- la Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del DL del 19 maggio 2020 n. 34 di cui all'art. 106 comma 3-bis che, in considerazione delle condizioni d'incertezza, differisce al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021;
- il Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- il comma 4 dell'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) contenente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", che prevede l'ulteriore differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021 ad oggi approvato con delibera consiliare n. 35 del 28 aprile 2021;

- il decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell'Interno che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 27.01.2021 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2021 – assegnazione di risorse per l'effettuazione di spese di estrema importanza nell'ambito del piano esecutivo provvisorio di gestione 2021”;
- Il D.Lgs 118/2011 che all'allegato 4.2 fissa i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria stabilendo che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato e che gli impegni per le spese di personale sono assunti automaticamente all'inizio dell'esercizio per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'art. 40 bis c.1 del Dlgs 165/2011 che dispone *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”* è effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei conti;
- l'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 “Fondo Risorse Decentrate: costituzione” per la disciplina delle risorse stabili;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *“nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*. Per il Comune di Milano tale limite risulta pari a euro 70.544.475,36, al netto degli incentivi di legge e delle somme provenienti dall'anno precedente – ai sensi dell'art. 68, comma 1, ultimo capoverso, del CCNL del 21.05.2018 -, nonché al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari a Euro 9.639.285,33;

PRESO ATTO CHE

- le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 67 del CCNL del 21 maggio 2018 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili;
- è necessario tener conto della novità introdotta dal nuovo contratto in materia di impostazione del fondo, ovvero la parte stabile dev'essere costituita al netto delle risorse destinate nell'anno 2017 alle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite, come previsto dallo stesso art. 67, comma 1 e dall'art. 15, comma 5;
- dal prospetto dirigenziale risulta la seguente composizione:

FONDO 2021

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL 2018 - ART. 67 COSTITUZIONE

Importo unico consolidato (IUC) art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018		53.967.199,92
(*) ARTICOLO 67 COMMA 2 lettera a)	<i>il fondo è incrementato: "di un importo su base annua pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.1.22015, a decorrere dal 31.1.2018 e a valere dall'anno 2019"</i>	1.231.110,40
(*) ARTICOLO 67, COMMA 2 lettera b)	<i>il fondo è incrementato: "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"</i>	1.085.383,63
ARTICOLO 67, COMMA 2 lettera c)	<i>il fondo è incrementato: "dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione del servizio in misura integra in ragione di anno"</i>	588.871,23
TOTALE RISORSE STABILI		56.872.565,18
(*) Gli importi all'Art. 67, comma 2 lettera a) e b) sono da considerarsi fuori dal limite art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017		

Tetto fondo Art 23, comma 2, DLG 75/2017

	Tetto fondo Art 23, comma 2, DLG 75/2017	80.183.760,69
	Fondo posizioni organizzative/alta professionalità	9.639.285,33
	Incremento per adeguamento invarianza del valore medio pro-capite DL 34/2019 art 33, comma 2	-
	LIMITE TETTO FONDO per l'anno 2021	70.544.475,36

CONSIDERATO

- il visto positivo del Responsabile della Ragioneria del 25 marzo 2021 sulla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per il personale del Comparto Funzioni Locali – anno 2021;
- che l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i;

ESAMINATA

in data 6 maggio 2021, tramite collegamento in video conferenza, con i referenti della Direzione Organizzazione e Risorse Umane la documentazione ricevuta;

CONSTATATO CHE

il Fondo risorse decentrato per le sole risorse stabili 2021, così come sopra presentato, rispetta le disposizioni normative dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, non superando l'importo del fondo 2016.

Tutto ciò premesso, considerato e constatato,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

DA ATTO

- della sostanziale correttezza della costituzione del Fondo Risorse Decentrate 2021 per la sola parte stabile, **esprimendo parere favorevole** e richiamando l'Ente all'obbligo di garantire il rispetto dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 per gli impegni di spesa derivante dal suddetto provvedimento dirigenziale, aggiornando annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza.

La data del presente parere è quella dell'ultima firma digitale apposta nelle sedi dei componenti dell'Organo di revisione.

L'Organo di revisione

Dott. Mario Carnevale – Presidente
Dott.ssa Mariella Spada – Componente
Dott. Giuseppe Zoldan – Componente
(Firmato digitalmente)